

Allegato 11 - Criteri per la determinazione dell'esito dello scrutinio a conclusione del II quadrimestre (delibera Collegio Docenti del 14 maggio 2019) – Scuola Secondaria di 1° Grado

AMMISSIONE ALLA CLASSE SECONDA O TERZA

Il Consiglio di Classe, prioritariamente, ai fini della “validazione” dell’anno scolastico valuta il numero delle assenze complessive: ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato (di norma pari a $\frac{3}{4}$ di 990).

DEROGHE

Possono essere concesse deroghe ai criteri stabiliti dalla legislazione (monte ore annuo individualizzato effettivamente svolto) in relazione alle seguenti tipologie di assenze:

- a) assenze per gravi documentati motivi di salute
- b) percorsi personalizzati che prevedono una frequenza ridotta per gli alunni diversamente abili o a rischio di dispersione scolastica
- c) alunni stranieri iscritti in corso d’anno scolastico senza documentazione pregressa
- d) particolari situazioni familiari e/o sociali preventivamente comunicate alla scuola che abbiano comportato una limitata frequenza scolastica.

Per gli alunni/e per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la NON VALIDITA’ dell’annoscolastico, il Consiglio di Classe NON PROCEDE ALLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, disponendo la NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.

Ammissione alla classe successiva

L’ammissione alla classe successiva è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, con voto inferiore a 6/10 (che viene riportato sul documento di valutazione).

Il Consiglio di Classe esamina il circostanziato giudizio presentato in sede di scrutinio dal Coordinatore di Classe e valuta collegialmente come fattori utili a determinare la decisione:

- l’impegno, la motivazione, la partecipazione dimostrati durante il corso dell’anno;
- l’assiduità della frequenza;
- il conseguimento di risultati buoni in alcune discipline;
- la progressione rispetto ai livelli di partenza;
- l’attitudine allo studio autonomo;
- l’esito della frequenza dei corsi di recupero attuati durante l’anno scolastico.

Nel caso di ammissione con presenza di insufficienze, la scuola, oltre a segnalare le lacune alla famiglia, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento

Non ammissione alla classe successiva

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei sotto riportati CRITERI definiti dal Collegio Docenti, può NON AMMETTERE gli/le allievi/e alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

La non ammissione va deliberata a maggioranza

CRITERI stabiliti per la NON AMMISSIONE:

- mancata progressione rispetto ai livelli di partenza;
- sussistenza delle condizioni (personali e/o familiari) non idonee al recupero delle carenze durante l'anno scolastico;
- frequenza discontinua delle lezioni e delle attività programmate (uscite didattiche e visite guidate, attività di progetto e laboratorio, manifestazioni scolastiche);
- numero complessivo di insufficienze superiore a tre;
- totale disinteresse verso una o più discipline;
- esiti negativi delle verifiche a conclusione delle attività di recupero in itinere;
- coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art.4 commi 6 e 9 bis del DPR249/1998)

AMMISSIONE ALL'ESAME DI LICENZA MEDIA

L'ammissione all' esame di stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (con voto inferiore a 6/10 che viene riportato sul documento di valutazione) e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore personalizzato, fatte salvo le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di stato prevista dall' art.4 commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998.
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall' INVALSI.
- d) nonostante la presenza di insufficienze, se, le conoscenze e abilità acquisite globalmente, nonché le capacità critiche ed espressive e gli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune, sono ritenuti comunque tali da permettergli di raggiungere una preparazione idonea a sostenere l'esame.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio Docenti, la NON AMMISSIONE all' esame di stato, pur in presenza dei requisiti sopra citati.

CRITERI per la NON AMMISSIONE all'esame:

- il numero di insufficienze gravi è tale che le conoscenze e le abilità acquisite, nonché le capacità critiche ed espressive e gli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune, non sono risultati sufficienti a raggiungere una preparazione idonea a sostenere l'esame.

